

Spett.li

Banca Europea per gli Investimenti

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

c.a. OPS/MA/4 Implementation Unit - OPS/MA/1-Public Sector & Regulated Operations

Claudia Barone, Giovanni Aldeghi

In qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Finanziamento B

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4

00185 – Roma (RM)

Finanziamenti Infrastrutture – Finanziamenti Infrastrutture di Trasporto e Sociali

c.a. Giorgio De Fanis, Luca Strazzi, Alessandro Bononati, Flavia Riccardi, Ettore Mezzapesa

In qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Finanziamento B

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Largo Mattioli 3

20121 – Milano (MI)

c.a. Federico Fratto, Francesco Baietti, Danilo Dell'Oglio

In qualità di Agente e Agente del Contratto di Finanziamento

Banco BPM S.p.A.

Piazza Meda 4

20121 – Milano (MI)

c.a. Luca Zerbo, Gianfranco Spatti, Lorena Nardecchia

In qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Performance Bond

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Largo Mattioli 3

20121 – Milano (MI)

c.a. Delfina Biroli, Marco Ruju, Alessandro Sporeni

In qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Performance Bond

JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch

Via Cordusio 3

20121 – Milano (MI)

c.a. Silvano Rossi, Carlo Grimaldi

In qualità di Finanziatore Finanziamento A

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3

53100 – Siena (SI)

Team Portfolio Project

c.a. Paride Pestelli, Carlo Menzinger, Alessandra Vannucchi

In qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Performance Bond

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti 3 – Torre A

20154 – Milano (MI)

c.a. Nicoletta Ussai, Elisabetta Lattanzi

In qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Performance Bond

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Via Pola 12-14

20124 – Milano

c.a. Presidente dott. Luigi Roth, Direttore Generale Sabato Fusco¹

In qualità di Società

Milano, _____ [●]

Oggetto: accordo di pegno azioni (proposta)

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese tra noi recentemente intercorse, per proporVi la sottoscrizione del presente accordo per la costituzione di un pegno a favore dei Creditori Garantiti (come di seguito indicati) sulle azioni di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., da sottoscrivere per scambio di corrispondenza ai sensi dell'articolo 1 lettera a), Parte Seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, secondo i termini sotto indicati.

INDICE

ARTICOLO	PAG.
1. PREMESSE E DEFINIZIONI	7
2. COSTITUZIONE DEL PEGNO SU AZIONI	11
3. EFFICACIA DELLA GARANZIA.....	12
4. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO	12
5. DICHIARAZIONI E GARANZIE	13
6. DIRITTO AI DIVIDENDI, DECISIONI DEI SOCI E DIRITTI AMMINISTRATIVI	15
7. AUMENTI DI CAPITALE	17
8. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEI CREDITORI GARANTITI	18
9. IMPEGNI	19
10. ESCUSSIONE DEL PEGNO	21
11. MANDATO ALL'AGENTE.....	23
12. SURROGAZIONE.....	24
13. ESTINZIONE DEL PEGNO	24
14. COMUNICAZIONI	24
15. VARIE	27
16. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE	28
17. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
ALLEGATO 1	29
Parte I A	29
Parte II	31
ALLEGATO 2	33
Linee di Credito	33

Il presente atto di pegno (di seguito, l'"**Atto**") è sottoscritto tra²:

- (1) **Regione Lombardia**, la quale interviene al presente atto in qualità di costituente il pegno (di seguito, "**Regione Lombardia**");
- (2) **Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.**, società per azioni costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in Assago, Via del Bosco rinnovato 4/A (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00772070157, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-412618 (di seguito, il "**Mi-Se**" e, insieme a Regione Lombardia, i "**Costituenti**" e, ciascuno, un "**Costituente**");
- (3) **Banca Europea per gli Investimenti**, con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo ("**BEI**"), la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Finanziamento B;
- (4) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, società costituita e vigente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via Goito 4, 00185 – Roma (RM), capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007 ("**CDP**"), la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A (come di seguito definito) e Finanziatore Finanziamento B (come di seguito definito);
- (5) **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 – Torino (TO), sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, 20121 – Milano (MI), capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" – P. IVA n. 11991500015 (IT11991500015), iscritta al n. 5361 dell'Albo delle Banche, Codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ("**ISP**"), la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A, Finanziatore Performance Bond, Agente (come di seguito definito) e Agente del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito);
- (6) **Banco BPM S.p.A.**, con sede legale in Piazza Filippo Meda 4, 20121 – Milano (MI), capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM - P. IVA n. 10537050964, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto al n. 8065 dell'Albo delle Banche della Banca d'Italia e Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM, iscritto al n. 237 dell'Albo dei Gruppi Bancari ("**BBPM**"), la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Performance Bond (come di seguito definito);
- (7) **JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch**, con sede legale in 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240 (U.S.A.), sede secondaria in Milano, Via Cordusio 3, capitale sociale USD 2.027.661.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03739300154, REA MI-966236, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5335 ("**JP Morgan Chase**"), la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A;
- (8) **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 – Capitale sociale € 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 – Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo – Siena n. 00884060526 – GRUPPO IVA

² Parti confermare informazioni in epigrafe.

MPS – Partita IVA n. 01483500524 – Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030 – Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia ("**Banca MPS**"), la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Performance Bond;

- (9) **UniCredit S.p.A.**, con sede legale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 – Torre A, 20154 – Milano (MI), capitale sociale Euro 21.133.469.082,48 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 5729 e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 2008, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ("**UCI**"), la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A e Finanziatore Performance Bond.

e, anche ai fini di presa d'atto e accettazione del pegno costituito ai sensi del presente atto e delle obbligazioni previste a suo carico dal presente atto,

- (10) **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, società di diritto italiano, soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, con sede legale in Via Pola 12-14, 20124 – Milano, capitale sociale Euro 650.926.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 08558150150 (qui, di seguito, identificata come la "**Società**"),

(di seguito, le parti da (1) a (10) sopra, congiuntamente, le "**Parti**" e, ciascuna, una "**Parte**").

PREMESSO CHE:

- (A) In data 31 agosto 2021, la Società, in qualità di prenditore, da un lato, e l'Agente del Contratto di Finanziamento, e CDP e JP Morgan Chase, in qualità di Finanziatori Finanziamento A, e BBPM, ISP, Banca MPS (già MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.) e UCI, in qualità di Finanziatori Finanziamento A e Finanziatori Performance Bond, dall'altro lato, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 863.000.000,00 (ottocentosessantatremilioni/00) per gli scopi ivi indicati (il "**Contratto di Finanziamento**") suddiviso nelle seguenti linee di credito:
- (i) linea di credito per cassa, articolata in più tranches, per un ammontare pari ad Euro 763.000.000,00 (settecentosessantatremilioni/00) concessa da CDP, JP Morgan Chase, BBPM, ISP, Banca MPS (già MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.) e UCI in qualità di Finanziatori Finanziamento A (la "**Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A**"); e
 - (ii) linea di credito per firma per un ammontare pari ad Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) concessa dai Finanziatori Performance Bond (il "**Finanziamento Performance Bond**");
- (B) in data 31 agosto 2021, la Società, in qualità di prenditore, e BEI:
- (i) in qualità di Finanziatore Finanziamento A, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) (la "**Quota BEI Finanziamento A**" e, congiuntamente alla Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A, il "**Finanziamento A**") ai termini e condizioni e per gli scopi ivi indicati (il "**Contratto di Finanziamento BEI A**"); e

- (ii) in qualità di Finanziatore Finanziamento B, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 344.000.000,00 (trecentoquarantaquattromilioni/00) (la "**Quota BEI Finanziamento B**") ai termini e condizioni e per gli scopi ivi indicati (il "**Contratto di Finanziamento BEI B**");
- (C) in data in data 31 agosto 2021, la Società, in qualità di prestatore, e CDP, in qualità di Finanziatore Finanziamento B, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 334.000.000,00 (trecentotrentaquattromilioni/00) (la "**Quota CDP Finanziamento B**" e, congiuntamente alla Quota BEI Finanziamento B, il "**Finanziamento B**") ai termini e condizioni e per gli scopi ivi indicati (il "**Contratto di Finanziamento CDP B**");
- (D) al fine di disciplinare i termini comuni dei finanziamenti di cui al Contratto di Finanziamento, al Contratto di Finanziamento BEI A, al Contratto di Finanziamento BEI B e al Contratto di Finanziamento CDP B, le Parti (fatta eccezione per la Regione Lombardia e il Mi-Se) hanno sottoscritto un accordo quadro (come di volta in volta modificato e/o integrato, il "**Common Terms Agreement**" o "**CTA**") che integra i termini e condizioni dei contratti di finanziamento citati nelle Premesse che precedono;
- (E) alla data odierna, il capitale sociale della Società pari a Euro 650.926.000,00, composto da azioni aventi ciascuna valore nominale di Euro 1.000,00, è ripartito come segue:
 - (i) la Regione Lombardia detiene 412.329 azioni³, pari a una partecipazione del capitale sociale della Società pari al 63,34% (le "**Azioni Regione Lombardia**"); e
 - (ii) il Mi-Se detiene 238.597 azioni, pari a una partecipazione del capitale sociale della Società pari al 36,66% (le "**Azioni Mi-Se**" e, insieme alle Azioni Regione Lombardia, le "**Azioni**");
- (F) i Costituenti sono a conoscenza dei termini e delle condizioni della documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti bancari di cui alle Premesse (A), (B), (C) e (D) che precedono e delle relative Linee di Credito (come di seguito definite), come meglio descritte all'allegato 2 (*Linee di Credito*);
- (G) in relazione a quanto sopra esposto, i Costituenti, con il presente Atto, intendono costituire in pegno le Azioni, rappresentative congiuntamente del 100% del capitale sociale della Società, a beneficio di tutti i Creditori Garantiti, nelle modalità meglio specificate all'articolo 2 (*Costituzione del pegno azioni*) che segue, e a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite);
- (H) a tal fine, è stata richiesta ed ottenuta ogni autorizzazione, approvazione o altro atto o comunicazione o notifica da parte di, o diretta a, alcuna altra parte (compresi, a titolo esemplificativo, i propri creditori e/o il governo italiano o altra autorità competente) ai sensi della Normativa Golden Power, in forma e sostanza soddisfacente per i Creditori Garantiti; in particolare, con lettera in data [●] (Prot. N.) è stata notificata [●]⁴;
- (I) inoltre, con lettera in data [●] (Prot. N. [●]) la Società ha richiesto l'autorizzazione preventiva del Concedente ai sensi dell'articolo 29.1(c) della Convenzione Unica, al fine della costituzione del pegno su azioni di cui al presente Atto; ed il Concedente ha

³ **Nota:** riferimento da aggiornare in caso di esecuzione dell'operazione di aumento di capitale sociale, come previsto ai sensi dell'Allegato 16 della legge regionale 7 agosto 2023 n. 2.

⁴ **Nota:** da integrarsi non appena saranno noti i dati mancanti.

preventivamente autorizzato la costituzione del predetto pegno ai sensi dell'articolo 29.1(c) della Convenzione Unica con lettera in data [●] (Prot. n. [●])⁵;

- (J) il presente Atto è un Documento di Garanzia (come di seguito definito) e, in quanto tale, un Documento Finanziario (come di seguito definito).

TUTTO CIÒ PREMESSO,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Premesse e Allegati

Le Premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

1.2 Definizioni

Salvo quando diversamente indicato, i seguenti termini avranno nel presente Atto il seguente significato:

"Atto" indica il presente atto di pegno, definito *"Shares Pledge"* nel CTA.

"Accordo tra Creditori" ha il significato attribuito al termine *"Intercreditor Agreement"* nel CTA.

"Agente" indica ISP in qualità di *"Transaction Agent"* ai sensi del CTA.

"Agente del Contratto di Finanziamento" indica ISP in qualità di *"Facility Agent"* ai sensi del CTA.

"Azioni" ha il significato di cui alla Premessa (E) che precede.

"BEI" indica la Banca Europea per gli Investimenti.

"Causa di Escussione" indica:

- (a) il verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti previsti all'Articolo 11.1 (*Non-payment by the Borrower*) del CTA e/o il verificarsi di un qualsiasi altro inadempimento ad un'obbligazione di pagamento da parte della Società ai Creditori Garantiti ai sensi del CTA o degli altri Documenti Finanziari, quando l'importo sia dovuto ed esigibile; o
- (b) il verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti (*"Events of Default"* ai sensi del CTA) previsti all'articolo 11 (*Events of Default*) del CTA a seguito del quale l'Agente, su istruzioni degli Istituti Finanziatori, abbia inviato alla Società la comunicazione ai sensi dell'art. 11.41 (*Events of Acceleration*) e/o dell'art. 11.42 (*Events of Termination*) e/o dell'art. 11.43 (*Events of Withdrawal*) del CTA (previo decorso dei termini ivi previsti, a seconda del caso).

"CDP" indica Cassa depositi e prestiti S.p.A..

"Codice Civile" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come di volta in volta modificato e/o integrato.

⁵ da completarsi a cura di APL non appena saranno noti i dati mancanti.

"Codice della Crisi" indica il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato.

"Codice Etico CDP" indica il codice etico di CDP come di volta in volta pubblicato sul proprio sito internet (www.cdp.it).

"Concedente" indica il *"Grantor"* ai sensi del CTA.

"Contratto di Finanziamento" ha il significato di cui alla premessa (A) che precede.

"Contratto di Finanziamento BEI A" ha il significato di cui alla premessa (B) che precede.

"Contratto di Finanziamento BEI B" ha il significato di cui alla premessa (B) che precede.

"Contratto di Finanziamento CDP B" ha il significato di cui alla premessa (C) che precede.

"Convenzione Unica" indica il *"Concession Agreement"* ai sensi del CTA.

"CTA" o **"Common Terms Agreement"** ha il significato di cui alla premessa (D) che precede.

"Creditori Garantiti" indica i soggetti elencati in epigrafe ai numeri da (3) a (9) che precedono.

"Decreto Garanzie" indica il D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, come di volta in volta integrato e modificato.

"D.Lgs. n. 231/2001" indica il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300"*, come successivamente modificato e integrato.

"Documento di Garanzia" ha il significato attribuito al termine *"Security Document"* nel CTA.

"Documenti Finanziari" ha il significato attribuito al termine *"Finance Documents"* nel CTA.

"Evento Rilevante" ha il significato attribuito al termine *"Events of Default"* nel CTA.

"Finanziamento A" indica il finanziamento per cassa per complessivi Euro 963.000.000,00 (*novecentosessantatremilioni/00*), corrispondente alla somma della Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A e della Quota BEI Finanziamento A, concesso alla Società da parte dei Finanziatori Finanziamento A ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento BEI A, e definito *"Base Facilities"* nel CTA.

"Finanziamento B" indica il finanziamento per cassa per complessivi Euro 678.000.000,00 (*seicentosevantottomilioni/00*), corrispondente alla somma della Quota BEI Finanziamento B e della Quota CDP Finanziamento B, concesso alla Società da parte dei Finanziatori Finanziamento B ai sensi del Contratto di Finanziamento BEI B e del Contratto di Finanziamento CDP B, e definito *"Region Facilities"* nel CTA.

"Finanziamento Performance Bond" indica il finanziamento per firma per complessivi Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) concesso alla Società da parte dei Finanziatori

Performance Bond ai sensi del Contratto di Finanziamento, e definito "*Guarantee Facility*" nel CTA.

"Giorno Lavorativo" ha il significato attribuito al termine "*Business Day*" nel CTA.

"Istituti Finanziatori" ha il significato attribuito al termine "*Lenders*" nel CTA.

"Linee di Credito" indica le linee di credito descritte all'Allegato 2 di cui al presente Atto."

"Modello 231 CDP" indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP ai sensi del D.Lgs. n. 231/ 2001, come di volta in volta pubblicato sul proprio sito internet (www.cdp.it).

"Notifica di Escussione" indica l'inoltro ai Costituenti di una comunicazione da parte dell'Agente a seguito della comunicazione dell'Agente alla Società del verificarsi di una Causa di Escussione.

"Normativa Golden Power" indica congiuntamente il D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito con L. 11 maggio 2012, come modificato dalla L. 11 maggio 2012 n. 56, dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, dalla L. 18 novembre 2019 n. 133, dalla L. 19 maggio 2020 n. 34 e dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, così come implementata *inter alia* dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2020 n. 179, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 n. 180, dai Decreti del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2020 e del 3 maggio 2021 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2022 n. 133 e/o qualunque altra normativa che impedisca o limiti la costituzione, l'escussione e/o l'esercizio di diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto, in ogni caso così come di volta in volta modificati e/o integrati.

"Obbligazioni Garantite" indica:

- (a) tutte le obbligazioni pecuniarie di qualunque tipo, presenti e future, esigibili o condizionate, della Società nei confronti di un qualsivoglia Creditore Garantito ai sensi del CTA e degli altri Documenti Finanziari ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligazione di rimborsare l'importo in linea capitale di qualsiasi prestito (di qualsiasi genere) effettuato ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Finanziamento BEI A, del Contratto di Finanziamento BEI B e del Contratto di Finanziamento CDP B e del CTA (come eventualmente e successivamente modificati e/o estesi), l'obbligazione di pagare gli interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati su qualsiasi prestito o altro importo dovuto ai sensi dei sopracitati Documenti Finanziari o per legge su importi erogati ai sensi dei sopracitati Documenti Finanziari;
- (b) le obbligazioni pecuniarie per il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di risoluzione (inclusi, a titolo esemplificativo, anche gli oneri di risoluzione in seguito al rimborso delle Linee di Credito che avvenga in via anticipata ovvero in una data diversa da quella prevista nei Documenti Finanziari) dovuti dalla Società ai Creditori Garantiti o ad alcuno di essi ai sensi dei Documenti Finanziari, e le obbligazioni pecuniarie per il risarcimento dei danni ed altri indennizzi e per il rimborso di indennità ed imposte (inclusi gli incrementi degli importi da pagare dovuti a maggiori imposte ed il pagamento di costi, imposte e spese legali relative all'eventuale fase esecutiva ragionevolmente incorse e debitamente documentate) dovuti dalla Società ai Creditori Garantiti o ad alcuno di essi ai sensi dei Documenti Finanziari;
- (c) tutte le obbligazioni pecuniarie, presenti e future, della Società nei confronti di qualsiasi Creditore Garantito ai sensi o in relazione al presente Atto, ivi compresi

- a mero titolo esemplificativo - tutti i costi, le imposte, gli oneri e le spese, incluse quelle legali ragionevolmente incorse e debitamente rappresentate, sostenuti e ogni altra somma corrisposta dai Creditori Garantiti ai fini dell'escussione del Pegno, della modifica del presente Atto necessaria per la tutela degli interessi dei Creditori Garantiti, e - più in generale - all'eventuale fase esecutiva;

- (d) le obbligazioni per il pagamento di somme che la Società sia di volta in volta tenuta a corrispondere ad alcuno dei Creditori Garantiti in conseguenza dell'eventuale nullità, annullamento o, comunque, invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai Documenti Finanziari nonché dei rimborsi e delle spese effettuati in relazione ad obbligazioni previste dai Documenti Finanziari, o a seguito di revoca (inclusa la revocatoria fallimentare) o di dichiarazione di inefficacia (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile o degli articoli 164 e 166 del Codice della Crisi) di pagamenti effettuati ai sensi dei Documenti Finanziari;

fermo restando che, laddove taluna delle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono fosse dichiarata invalida o inesigibile per qualunque ragione o se il Pegno non potesse garantire taluna di tali obbligazioni, ciò non pregiudicherà la validità e l'escutibilità del Pegno, che continuerà a garantire l'esatto, puntuale e incondizionato adempimento di tutte le altre obbligazioni di cui alla presente definizione.

"Oggetto del Pegno" ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Costituzione del Pegno su Azioni*) del presente Atto.

"Parti" indica, congiuntamente, ciascuna delle parti del presente Atto come meglio identificate in epigrafe, e **"Parte"** ciascuna di esse.

"Parti Finanziarie" ha il significato attribuito al termine *"Finance Parties"* nel CTA.

"Pegno" ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Costituzione del Pegno su Azioni*) del presente Atto.

"Periodo di Responsabilità" ha il significato attribuito al termine *"Security Period"* nel CTA.

"Progetto" ha il significato attribuito al termine *"Project"* nel CTA.

"Policy di Gruppo Anti-corrruzione di CDP" indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 (*Responsabilità*) e seguenti del codice civile.

"Procedura Concorsuale" ha il significato attribuito al termine *"Insolvency Proceeding"* nel CTA.

"Quota BEI Finanziamento A" ha il significato di cui alla premessa (B) che precede e definito *"EIB Base Facility"* nel CTA.

"Quota BEI Finanziamento B" ha il significato di cui alla premessa (B) che precede e definito *"EIB Region Facility"* nel CTA.

"Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A" ha il significato di cui alla premessa (A) che precede e definito *"Commercial Lenders and CDP Base Facilities"* nel CTA.

"Quota CDP Finanziamento B" ha il significato di cui alla premessa (C) che precede e definito *"CDP Region Facility"* nel CTA.

"Riserve Legali" ha il significato attribuito al termine "*Legal Reservations*" nel CTA.

1.3 Interpretazione

- (a) Nel presente Atto, ove non risulti altrimenti:
- (i) il diritto di voto include tutte le forme di manifestazione della volontà dei soci previste dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile da esercitarsi in assemblea o altrimenti;
 - (ii) ogni riferimento all'assemblea include tutte le modalità di esercizio del diritto di voto previste dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile;
 - (iii) ogni termine definito utilizzato nel presente Atto al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa, salvo se altrimenti richiesto dal contesto;
 - (iv) un soggetto include i suoi successori ed aventi causa in conformità alle previsioni dei Documenti Finanziari;
 - (v) il termine "provvedimento amministrativo" indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità amministrativa o regolamentare a livello internazionale, nazionale o locale;
 - (vi) ogni pagamento revocato o dichiarato inefficace sarà considerato come non effettuato;
 - (vii) il riferimento ad una legge, decreto, regolamento o in generale ad una norma è un riferimento a quella norma come di volta in volta in vigore;
 - (viii) ogni riferimento ad un Documento Finanziario è un riferimento a quel Documento Finanziario come di volta in volta modificato e/o integrato in conformità alle previsioni dei Documenti Finanziari;
 - (ix) i titoli degli articoli e dei paragrafi del presente Atto sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati ai fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.

2. COSTITUZIONE DEL PEGNO SU AZIONI

2.1 Ciascun Costituente, con il presente atto, costituisce in pegno in primo e pari grado (il **"Pegno"**), a favore di ciascuno dei Creditori Garantiti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite, le Azioni, costituenti complessivamente una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Società, fino all'ammontare massimo di Euro [●]

2.2 Il Pegno comprende:

- (a) le Azioni;
- (b) tutti i diritti d'opzione e di prelazione, nonché i dividendi distribuibili, relativi alle Azioni di volta in volta ricevuti, distribuiti o che possano essere ricevuti in relazione alle Azioni o in cambio delle stesse e dovranno estendersi anche agli incrementi delle Azioni - anche mediante azioni di nuova emissione - che qualsiasi Costituente venga, di volta in volta, a possedere nella Società a qualunque titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli incrementi da aumenti di capitale (indipendentemente dal fatto che gli stessi siano previsti ai sensi dei Documenti Finanziari e/o altrimenti), e su tutti i diritti ad esse relativi;

- (c) qualsiasi bene o diritto ricevuto, distribuito o altrimenti ricevibile, in caso di riduzione del capitale sociale o di liquidazione, in relazione alle Azioni;
 - (d) tutte le somme di denaro, o il corrispettivo in natura, che venga pagato a qualsiasi Costituente per l'alienazione, recesso (o quant'altro) di uno o più dei beni e/o diritti sopra indicati; e
 - (e) qualsiasi strumento finanziario di natura patrimoniale e/o amministrativa emesso a fronte dell'apporto da parte dei soci e/o di terzi di opere e/o servizi, a norma dell'art. 2346 c. c., emesso a seguito del consenso scritto dell'Agente, così come previsto dall'articolo 9.1(u) che segue.
- 2.3 Il Pegno si estenderà agli incrementi delle Azioni a qualunque titolo (inclusi, a titolo esemplificativo, gli incrementi del valore nominale) in ragione dei diritti indicati ai precedenti Articoli da 2.2(a) a 2.2(e) di cui qualsiasi Costituente goda per la quota di sua proprietà (di seguito, i beni indicati ai precedenti paragrafi sono congiuntamente indicati come l' "**Oggetto del Pegno**").
3. **EFFICACIA DELLA GARANZIA**
- 3.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 (*Estinzione del pegno*) che segue, il Pegno:
- (a) rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, anche parziale, delle Obbligazioni Garantite, fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità; e
 - (b) permarrà nella sua integrità indipendentemente da qualunque pagamento, anche parziale, anche se definitivo ed irrevocabile, effettuato a fronte delle Obbligazioni Garantite e/o indipendentemente da successive modifiche, anche parziali, o novazioni apportate a uno o qualunque dei Documenti Finanziari e/o alle Obbligazioni Garantite, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di estensione dei termini di rimborso ivi previsti, le modifiche del margine o del tasso di interesse o dell'ammontare delle Linee di Credito, la cessione totale o parziale dei Documenti Finanziari e/o delle Obbligazioni Garantite o altre modifiche dei termini e condizioni ad essi applicabili, fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità.
- 3.2 Il Pegno è aggiuntivo rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui i Creditori Garantiti possano, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.
4. **PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO**
- 4.1 Fermo restando quanto previsto ai sensi del paragrafo 4.3 che segue, i Costituenti:
- (a) contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto, gireranno in garanzia i certificati azionari rappresentativi delle Azioni a favore dei Creditori Garantiti e li consegneranno all'Agente in qualità di banca custode dei certificati azionari rappresentativi delle Azioni in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 4.4;
 - (b) contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto, faranno in modo che il Pegno sia annotato sul libro soci della Società; e
 - (c) entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dall'annotazione di cui al precedente paragrafo (b), consegneranno o faranno consegnare all'Agente un estratto autentico di tale annotazione.

- 4.2 Le formalità di cui ai paragrafi che precedono saranno eseguite da un notaio scelto dai Costituenti o dalla Società, che sia di gradimento dei Creditori Garantiti.
- 4.3 Il testo della girata in garanzia, nonché dell'annotazione a libro soci del Pegno sono allegati rispettivamente come Allegato 1 – Parte I (*Testo della girata in garanzia*) e come Allegato 1 – Parte II (*Testo dell'annotazione a libro soci*) al presente Atto.
- 4.4 I certificati azionari rappresentativi delle Azioni saranno depositati presso l'Agente, anche ai sensi dell'articolo 2786 secondo comma del codice civile, in un apposito dossier titoli intestato ai Costituenti e aperto a custodia con vincolo di pegno a favore dei Creditori Garantiti. A tal fine, l'Agente accetta di detenere le azioni e di amministrarle in conformità agli scopi ed alle disposizioni del presente Atto. Le Parti si danno reciproco atto che questo è necessario per consentire la gestione unitaria del Pegno e l'esercizio coordinato dei diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto e dei Documenti Finanziari. Le Parti esonerano a questi fini l'Agente da qualsiasi responsabilità nei loro confronti per conflitto di interessi, nella misura in cui l'Agente eserciti i poteri di cui al presente articolo ed alle altre disposizioni del presente Atto in conformità con le disposizioni e le finalità del presente Atto.
- 4.5 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 6 (*Diritto ai Dividendi, Decisioni dei Soci e Diritti Amministrativi*) che segue, l'Agente dovrà consegnare ai Costituenti, in tempo utile e dietro istruzioni dell'Agente, i biglietti di ammissione necessari per permettere ai Costituenti di esercitare i diritti di voto nelle assemblee della Società.

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 5.1 Fermo restando e senza pregiudizio per le dichiarazioni e garanzie di cui ai Documenti Finanziari, la Società e ciascuno dei Costituenti, ognuno in relazione a sé stesso, ove applicabile e per quanto di propria competenza, dichiarano e garantiscono a ciascuno dei Creditori Garantiti, che:
- (a) la Regione Lombardia è un ente pubblico regolarmente costituito ed esistente ai sensi della legge italiana e in conformità al proprio atto costitutivo e statuto ed ha la piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui propri beni e sul proprio patrimonio;
 - (b) la Società, così come ciascun Costituente (diverso dalla Regione Lombardia), è una società di capitali regolarmente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana e in conformità al proprio atto costitutivo e statuto ed ha la piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui propri beni e sul proprio patrimonio;
 - (c) la sottoscrizione ed il perfezionamento del Pegno e l'adempimento delle obbligazioni qui previste sono conformi al raggiungimento dello scopo sociale perseguito dalla Società e/o dal relativo Costituente, a seconda del caso e ove applicabile;
 - (d) ciascuno di essi, in conformità al proprio statuto, ha debitamente conferito ai propri rappresentanti i poteri per la sottoscrizione del presente Atto e per l'adempimento delle obbligazioni nello stesso previste;
 - (e) la sottoscrizione del presente Atto è coerente con le strategie e le politiche aziendali di ciascuno di essi e l'esistenza del relativo beneficio societario (ove applicabile) è stato diligentemente verificata dai rispettivi organi societari (ove applicabile), con particolare riferimento al Pegno;

- (f) gli atti relativi alle verifiche degli organi societari di cui al paragrafo (e) che precede non sono stati modificati, annullati o revocati in tutto o in parte né pendono o sono minacciate azioni che abbiano tale finalità;
- (g) né la stipulazione né l'esecuzione del presente Atto da parte della Società e/o dei Costituenti violano alcuna disposizione di legge o regolamentare (ivi inclusa la Normativa Golden Power) o provvedimento amministrativo o giudiziario applicabile ad esso né costituiscono violazione di accordi che la Società e/o i Costituenti abbiano in essere con terzi né violano le disposizioni dello statuto o dell'atto costitutivo della Società e/o dei Costituenti e non comportano l'estensione del Pegno (alle stesse o a differenti condizioni) ad altri creditori della Società e/o dei Costituenti;
- (h) la Società e ciascun Costituente hanno ottenuto e sono in possesso di ogni autorizzazione necessaria a validamente concludere e dare esecuzione al presente Atto ed al Pegno;
- (i) che le Azioni rappresentano il 100% del capitale sociale della Società e che sono state validamente sottoscritte dai Costituenti ed interamente liberate;
- (j) non sono in corso né sono state minacciate per iscritto azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere di urgenza, aventi ad oggetto l'Oggetto del Pegno, davanti ad autorità giudiziarie, a collegi arbitrari o ad altre autorità, italiane o straniere;
- (k) né la Società né alcuno dei Costituenti è insolvente o si trova in alcuna delle situazioni di cui agli 2446 e 2447 del codice civile; la Regione Lombardia non versa in stato di dissesto finanziario ai sensi delle applicabili disposizioni di legge;
- (l) né la Società né alcuno dei Costituenti è in stato di liquidazione giudiziale né è stata intrapresa alcuna azione per far ammettere tale soggetto alla liquidazione giudiziale ovvero per assoggettare tale soggetto ad una qualsiasi Procedura Concorsuale, piano di risanamento o altro accordo per la ristrutturazione del debito ovvero a procedure analoghe ai sensi della normativa ad esso applicabile in base alla propria nazionalità;
- (m) ciascun Costituente, per quanto di propria competenza, è l'unico legittimo ed esclusivo titolare a titolo di piena proprietà dell'Oggetto del Pegno, ha pieno titolo sullo stesso in relazione ai diritti vantati;
- (n) né la Società né alcuno dei Costituenti ha violato alcuna disposizione di legge o regolamentare (incluso in relazione al pagamento delle tasse dovute) ad essi applicabili che possa in qualsiasi modo ostacolare e/o limitare la costituzione o escussione del Pegno ed in generale l'esercizio dei diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto o che comunque possa pregiudicare le ragioni di credito dei Creditori Garantiti;
- (o) la costituzione del Pegno ai sensi del presente Atto e l'esercizio dei diritti, dei poteri e delle azioni inerenti il presente Atto non costituiscono in alcun caso una modifica alla Convenzione Unica e/o alla sua esecuzione, come stabilito all'articolo 29.3 della Convenzione Unica;
- (p) fatto salvo quando riportato nelle premesse (H) e (I) sopra, non è richiesta alcuna autorizzazione, approvazione od altro atto o comunicazione o notifica da parte di, o diretta a, alcuna autorità governativa od organismo di controllo per:

- (i) la valida sottoscrizione ed esecuzione del presente Atto da parte della Società e/o dei Costituenti nonché per la efficacia e piena azionabilità dello stesso;
 - (ii) la valida costituzione da parte dei Costituenti del Pegno in relazione all'Oggetto del Pegno; e
 - (iii) il perfezionamento del Pegno;
- (q) l'Oggetto del Pegno è nella piena disponibilità dei Costituenti e dalla data di sottoscrizione del presente Atto non sarà, a seconda dei casi, soggetto ad alcun vincolo, onere, pignoramento, sequestro, diritto di garanzia o cessione, salvo che per il pegno costituito ai sensi del presente Atto e per i diritti di terzi derivanti unicamente e direttamente da disposizioni imperative di legge;
- (r) fatte salve le Riserve Legali, il Pegno costituisce, sino a che non venga estinto in conformità al presente Atto, una valida ed efficace garanzia, non soggetta a diritti di terzi aventi priorità sulla stessa, ad eccezione di quelli derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge;
- (s) ciascun Costituente ha preso visione e conosce integralmente i principi del Codice Etico CDP, del Modello 231 CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP;
- (t) i Costituenti, nei limiti di quanto a ciascuno di essi applicabile, dichiarano e garantiscono:
- (i) di aver adottato nell'ambito delle proprie strutture aziendali le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - (ii) che non sussistono a carico degli stessi procedimenti pendenti per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto D.Lgs. n. 231/2001;
 - (iii) che non sono state emesse nei confronti degli stessi sentenze passate in giudicato ai sensi delle quali i Costituenti sia stato giudicato responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.; e
 - (iv) di non essere stati sottoposti a misure interdittive, anche di tipo cautelare, previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
- 5.2 Le dichiarazioni e le garanzie contenute nel presente articolo 5 (*Dichiarazioni e Garanzie*) sono rilasciate alla data di sottoscrizione del presente Atto e saranno ritenute ripetute a ciascuna data in cui sono ripetute le dichiarazioni ai sensi dell'Articolo 7 (*Representations*) del CTA, con riferimento agli avvenimenti e circostanze esistenti a tale data.
- 6. DIRITTO AI DIVIDENDI, DECISIONI DEI SOCI E DIRITTI AMMINISTRATIVI**
- 6.1 I Costituenti ed i Creditori Garantiti convengono, e la Società prende atto (fermi restando gli obblighi della Società ai sensi del CTA e degli altri Documenti Finanziari), che, salvo quanto previsto ai successivi paragrafi da 6.3 a 6.11, l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché l'esercizio dei diritti amministrativi ed il diritto ai dividendi relativi alle Azioni rimarranno in capo al relativo Costituente, fermo restando che in nessun caso i diritti di voto e i diritti amministrativi potranno essere esercitati dal relativo Costituente in modo tale da:

- (a) determinare un Evento Rilevante; o
 - (b) recare pregiudizio al Pegno.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto nel CTA e negli altri Documenti Finanziari, ciascun Costituente avrà diritto a percepire tutti i dividendi relativi alle Azioni, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.3 che segue.
- 6.3 Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Agente invierà una comunicazione a ciascun Costituente e alla Società informandoli del verificarsi di tale circostanza e, fino al momento in cui l'Agente comunichi per iscritto a ciascun Costituente e alla Società che tale circostanza è cessata, i Creditori Garantiti avranno la facoltà ma non l'obbligo:
- (a) di esercitare, per mezzo dell'Agente, tutti i diritti di voto ed i diritti amministrativi relativi alle Azioni; e
 - (b) di percepire, per mezzo dell'Agente, tutti i dividendi relativi alle Azioni, ancorché già deliberati, ed i dividendi così pagati all'Agente saranno utilizzati dai Creditori Garantiti, per il tramite dell'Agente, al fine di soddisfare le Obbligazioni Garantite scadute in conformità alle previsioni contenute nei Documenti Finanziari.
- 6.4 Fermo restando quanto previsto ai paragrafi che precedono, ciascun Costituente farà in modo che la Società elegga - e la Società si impegna sin d'ora ad eleggere - di volta in volta l'Agente quale banca incaricata del pagamento dei dividendi per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 (come di volta in volta modificato e/o integrata).
- 6.5 Qualora a seguito della comunicazione di cui al paragrafo 6.3, l'Agente ritenesse agendo ragionevolmente e secondo buona fede, che i Creditori Garantiti e/o l'Agente per conto degli stessi non possano esercitare i diritti di voto in relazione a specifiche questioni sottoposte all'esame di una qualunque assemblea dei soci della Società (compreso, a titolo meramente esemplificativo, il caso in cui l'Agente ritenga che i Creditori Garantiti si trovino, o possano venire a trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale), l'Agente ne darà immediata comunicazione ai Costituenti e alla Società ed i Costituenti avranno il diritto di esercitare i diritti di voto esclusivamente in relazione alle specifiche questioni e nella specifica assemblea indicate in detta comunicazione, a condizione che tali diritti di voto siano esercitati in conformità a quanto previsto nel presente Atto. Ogni eventuale deroga all'esercizio del diritto di voto da parte dei Creditori Garantiti ai sensi del presente paragrafo 6.5 avrà valore solo se sia stata data comunicazione ai Costituenti e alla Società ed esclusivamente in relazione ad ogni singola assemblea dei soci ed alle specifiche questioni indicate in detta comunicazione, e tale deroga non potrà in nessun caso valere come deroga all'esercizio dei diritti di voto in qualsiasi altra assemblea dei soci o su qualsiasi altra questione.
- 6.6 A seguito della comunicazione scritta da parte dell'Agente ai Costituenti e alla Società che l'Evento Rilevante è sanato, o è comunque venuta meno la circostanza di cui al precedente paragrafo 6.3, i diritti di voto e il diritto ai dividendi relativi alle Azioni ritorneranno in capo al relativo Costituente.
- 6.7 Ai fini del paragrafo 6.1 che precede e ferme restando le previsioni relative al trasferimento dei diritti di voto in capo ai Creditori Garantiti di cui al paragrafo 6.3 che precede, nel caso in cui venga convocata l'assemblea dei soci della Società per deliberare su un oggetto del relativo ordine del giorno la cui approvazione da parte dell'assemblea potrebbe determinare un Evento Rilevante, i Costituenti non potranno esercitare il diritto di voto e l'Agente non rilascerà il relativo biglietto di ammissione fintantoché l'ordine del giorno non sia stato modificato in modo tale che la relativa delibera non possa dar luogo ad alcun Evento Rilevante.

- 6.8 L'Agente comunicherà per iscritto a ciascun Costituente e alla Società il verificarsi di ciascun evento o circostanza che, ai sensi delle disposizioni che precedono, legittimano i Creditori Garantiti all'esercizio del diritto a ricevere i dividendi, del diritto di voto ed ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni, quale a titolo esemplificativo il diritto alla convocazione dell'assemblea dei soci.
- 6.9 La comunicazione dell'Agente menzionata al paragrafo 6.8 che precede rimarrà priva di effetti se, prima dell'assemblea e/o della riscossione dei dividendi e/o dell'esercizio di ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni, la situazione che costituisce l'Evento Rilevante in questione sia stata sanata, ed il diritto a riscuotere i dividendi, ad esercitare il voto ed ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni, quale a titolo esemplificativo il diritto alla convocazione dell'assemblea dei soci, in tale ipotesi, rimarrà in capo al relativo Costituente.
- 6.10 Il trasferimento del diritto all'esercizio del voto ed ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni si riferirà a qualsiasi assemblea tenuta dopo la ricezione da parte del relativo Costituente della comunicazione menzionata al paragrafo 6.8 che precede, ed il trasferimento del diritto a percepire i dividendi avrà per oggetto ogni dividendo, anche se già deliberato, che la Società debba versare successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione.
- 6.11 La Società prende atto e accetta quanto previsto ai paragrafi che precedono ai fini della legittimazione alla riscossione dei dividendi, all'esercizio del diritto di voto ed ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni.
- 6.12 Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al presente Articolo 6 (*Diritto ai dividendi, decisioni dei soci e diritti amministrativi*), ciascun Costituente e la Società rinunciano a sollevare o proporre qualsiasi azione, eccezione o difesa riguardante le modalità di esercizio di tali diritti e/o il contenuto di ciascuna delle comunicazioni dell'Agente di cui al presente Articolo 6 (*Diritto ai dividendi, decisioni dei soci e diritti amministrativi*), fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dei Creditori Garantiti e/o dell'Agente.
- 6.13 Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, la Società dovrà, salvo che l'Agente acconsenta diversamente per iscritto, inviare all'Agente, non meno di 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento di un'assemblea ordinaria o straordinaria della Società:
- (a) l'avviso di convocazione di tale assemblea (il cui ordine del giorno, al fine di evitare qualsivoglia dubbio, non potrà includere la voce "varie ed eventuali" o simili voci); o
 - (b) se tale avviso non sia in quel momento disponibile, una nota informativa contenente, tra l'altro, opportune indicazioni sugli argomenti all'ordine del giorno (che, al fine di evitare qualsivoglia dubbio, non potrà includere la voce "varie ed eventuali" o simili voci).
- 6.14 Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, la Società dovrà inviare all'Agente, appena trascritti a libro verbale e comunque entro 30 giorni di calendario da ciascuna assemblea della Società, copia dei verbali delle assemblee della Società come trascritti nel libro sociale.
- 7. AUMENTI DI CAPITALE**
- 7.1 Nel caso di aumento di capitale sociale della Società, sia gratuito sia a pagamento, il Pegno si estenderà agli incrementi, anche mediante azioni di nuova emissione, delle Azioni che risulteranno da tale aumento di capitale.

- 7.2 Senza pregiudizio per le altre previsioni del presente Atto, e in particolare del paragrafo 7.5 che segue, i Costituenti e la Società si impegnano, ciascuno per quanto in proprio potere, a non deliberare aumenti di capitale aperti o riservati a terzi e a non fare sottoscrivere gli stessi da terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agente, che non sarà irragionevolmente negato.
- 7.3 La Società, con riferimento agli incrementi delle Azioni, si impegna a:
- (a) sottoscrivere con ciascun Costituente (e ciascun Costituente si impegna in tal senso) e con i Creditori Garantiti un atto confermativo del Pegno in forma e sostanza soddisfacenti per i Creditori Garantiti entro 10 Giorni Lavorativi dall'avvenuto incremento;
 - (b) annotare, entro 7 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del suddetto atto confermativo, la conferma del pegno nel libro dei soci della Società, in forma sostanzialmente analoga a quella di cui all'Allegato 1 – Parte II (*Testo dell'annotazione a libro soci*) al presente Atto, relativamente agli incrementi della partecipazione dei Costituenti, alla quale il Pegno si estende;
 - (c) consegnare all'Agente, entro 3 Giorni Lavorativi dall'annotazione di cui al precedente paragrafo (a), un estratto delle pagine del libro dei soci della Società dalle quale risulti tale annotazione, la cui conformità all'originale sia certificata da un notaio;
 - (d) consegnare all'Agente, entro 3 Giorni Lavorativi dalla emissione degli eventuali nuovi certificati azionari, tali certificati azionari girati in garanzia sostanzialmente nella forma dell'Allegato 1 – Parte I (*Testo della girata in garanzia*).
- 7.4 I diritti di Pegno sulle partecipazioni di ciascun Costituente così come risultanti dagli eventuali aumenti di capitale della Società, secondo quanto previsto ai paragrafi che precedono, dovranno considerarsi i medesimi diritti di Pegno costituiti in forza del presente Atto e saranno soggetti alle medesime disposizioni qui contenute.
- 7.5 Ciascun Costituente si impegna a far sì che gli aumenti di capitale della Società siano sottoscritti da nuovi soci soltanto se, contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, i medesimi nuovi soci sottoscrivano un atto, avente i medesimi termini e condizioni di cui al presente Atto e qualsiasi altro atto o documento, e intraprendano qualsiasi azione, necessaria o ragionevolmente opportuna al fine di costituire in pegno a favore dei Creditori Garantiti le azioni derivanti dall'aumento di capitale, fermo restando in ogni caso il preventivo gradimento dei Creditori Garantiti in relazione ad eventuali nuovi soci della Società.
- 8. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEI CREDITORI GARANTITI**
- 8.1 Ciascun Costituente accetta che il Pegno permarrà nella sua integrità e verrà trasferito, in tutto o in parte, quale conseguenza legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte di alcuno dei Creditori Garantiti di uno o qualunque dei Documenti Finanziari e/o delle Obbligazioni Garantite di cui tale Creditore Garantito sia titolare.
- 8.2 Ciascun Costituente presta espressamente il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1232 e 1275 del codice civile, alla continuazione del Pegno in caso di cessione, trasferimento a qualsiasi titolo o novazione (oggettiva o soggettiva) di tutti o parte dei diritti, interessi ed obbligazioni dei Creditori Garantiti ai sensi dei Documenti Finanziari e/o delle Obbligazioni Garantite.
- 8.3 Ciascun Costituente si impegna a confermare per iscritto, senza indugio e su richiesta scritta dell'Agente, il suo consenso ai sensi dei paragrafi che precedono. Per l'effetto, ciascun Costituente si impegna altresì a porre in essere tutte le formalità necessarie ed

opportune al fine di perfezionare e/o rendere opponibile tale cessione o trasferimento in relazione al Pegno.

- 8.4 Ai fini del Pegno, l'eventuale cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di uno o qualunque dei Documenti Finanziari e/o delle Obbligazioni Garantite avrà natura ed effetto di cessione di contratto e/o di cessione di credito, a seconda del caso, con espressa esclusione di alcuna efficacia novativa sul contratto stesso o sul credito garantito esistenti al momento del perfezionamento di tale cessione.
- 8.5 Tutti i diritti, i privilegi e le facoltà dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto saranno trasferiti in capo ai loro successori, cessionari ed aventi causa ai sensi dei Documenti Finanziari.
- 8.6 L'Agente, in nome e per proprio conto ed in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti, avrà il diritto di cedere, trasferire, novare o comunque disporre dei diritti, degli interessi e delle obbligazioni derivanti dal presente Atto nei termini ed alle condizioni di cui ai Documenti Finanziari.
- 8.7 A seguito di cessione, trasferimento o novazione di tutti o parte dei diritti, interessi e obbligazioni dei Creditori Garantiti ai sensi dei Documenti Finanziari, l'Agente dovrà, e ciascun Costituente espressamente, per quanto occorrere possa, lo autorizza a compiere qualsiasi altro accordo che possa rendersi necessario al fine di consentire la continuazione del Pegno.
- 8.8 L'Agente darà pronta comunicazione scritta ai Costituenti di eventuali cessioni o trasferimenti del Pegno.
- 8.9 In ogni caso, ogni cessione e/o trasferimento potrà avvenire esclusivamente ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui alla Documentazione Finanziaria.

9. IMPEGNI

- 9.1 Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, ciascun Costituente, per quanto di propria competenza, si impegna nei confronti dei Creditori Garantiti, pro quota e limitatamente alla propria partecipazione al capitale sociale della Società di tempo in tempo detenuta, a:
- (a) fatto salvo quanto altrimenti disposto dal presente Atto e nei limiti previsti dai Documenti Finanziari, astenersi dal vendere, dall'alienare in qualsiasi modo, dal permutare o dal disporre altrimenti dell'Oggetto del Pegno;
 - (b) esercitare i propri diritti in qualità di socio in modo tale da permettere e procurare il tempestivo adempimento da parte della Società dei propri obblighi ai sensi dei Documenti Finanziari;
 - (c) fatto salvo il caso di aumento di capitale a pagamento e le modifiche di legge, non modificare lo statuto della Società senza il preventivo consenso scritto dell'Agente, che non potrà essere irragionevolmente negato;
 - (d) non consentire la creazione di alcun privilegio o diritto di terzi, di garanzia o di altra natura, relativamente all'Oggetto del Pegno, ad eccezione di quei diritti e di quei privilegi derivanti unicamente dalla legge;
 - (e) prestare la cooperazione ai Creditori Garantiti che questi dovessero ragionevolmente richiedere, anche tramite l'Agente, al fine di tutelare i loro diritti, in quanto Creditori Garantiti, in relazione all'Oggetto del Pegno, ivi incluso contro le rivendicazioni di terzi;

- (f) di volta in volta stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti necessari e intraprendere tutte le azioni necessarie o ragionevolmente opportune che i Creditori Garantiti per il tramite dell'Agente dovessero richiedere per iscritto al fine di:
 - (i) assicurare e mantenere l'efficacia, la validità e l'opponibilità a terzi del Pegno; e/o
 - (ii) consentire ai Creditori Garantiti l'esercizio dei propri diritti relativi all'Oggetto del Pegno;
 - (iii) cooperare con qualunque dei Creditori Garantiti al fine di tutelare i loro diritti in relazione all'Oggetto del Pegno, ivi incluso contro le rivendicazioni di terzi;
- (g) trasmettere prontamente all'Agente copia di ogni comunicazione scritta di cui sia a conoscenza che possa avere un impatto rilevante sul Pegno;
- (h) informare prontamente l'Agente per iscritto di qualsiasi inadempimento da parte della Società alle proprie obbligazioni previste ai sensi dell'Atto;
- (i) non permettere l'emissione di azioni, opzioni, contratti o altri accordi che conferiscano a qualsiasi persona il diritto di acquistare o comunque sottoscrivere una porzione del capitale sociale della Società che non siano consentiti dal paragrafo (a) che precede, senza il preventivo consenso scritto dell'Agente, che non sarà irragionevolmente negato;
- (j) far sì che nessuna assemblea dei soci della Società abbia luogo sotto forma di assemblea totalitaria ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, se non previo consenso scritto dell'Agente concesso entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla richiesta dei Costituenti ed in conformità a quanto previsto nell'Articolo 6 (*Diritto ai dividendi, decisioni dei soci e diritti amministrativi*) che precede;
- (k) fermo restando quanto previsto ai sensi del CTA e degli altri Documenti Finanziari, sottoscrivere uno o più atti di Pegno ulteriori rispetto al presente (in forma e sostanza soddisfacenti per i Creditori Garantiti), qualora la Società si trasformasse in società con altra forma giuridica, con prosecuzione dei vincoli pignorati sul capitale sociale rappresentato da quote o azioni, differenti da quelle qui costituite in pegno senza che ciò costituisca in alcun modo novazione del presente Atto in tutto o in parte;
- (l) informare prontamente l'Agente per iscritto, appena venutone a conoscenza, circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata relativamente all'Oggetto del Pegno;
- (m) non intraprendere azioni che possano pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno o i diritti dei Creditori Garantiti da quest'ultimo derivanti;
- (n) prontamente e diligentemente intraprendere ogni azione o pretesa cui abbia diritto;
- (o) prendere visione e conoscere i principi del Codice Etico, del Modello 231/01 e della Policy di Gruppo Anti-Corruzione di CDP (i "**Principi**");
- (p) rispettare integralmente i Principi;

- (q) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e i collaboratori esterni di CDP a violare i Principi;
 - (r) nei limiti di quanto applicabile a ciascun Costituente (i) mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine di prevenire gli illeciti a cui si applica il D.Lgs. n. 231/2001; (ii) comunicare ai Creditori Garantiti ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente per l'accertamento delle responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e (c) nuove misure interdittive, anche di tipo cautelare, previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
 - (s) risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dai Costituenti ai sensi del precedente Articolo 5.1(s) e 5.1(t) fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui alle precedenti lettere (o), (p), (q) e (r) fossero stati puntualmente adempiuti;
 - (t) far sì che le azioni della Società costituite in pegno a favore dei Creditori Garantiti conferiscano sempre, in ogni momento, il 100% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, in relazione a qualunque materia sottoposta all'attenzione dell'assemblea;
 - (u) fatte salve le modifiche imposte dalla normativa applicabile, far sì che la Società non modifichi e non si impegni a modificare i diritti e le facoltà, di natura patrimoniale o amministrativa, relativi alle Azioni e non emetta e non si impegni ad emettere azioni di altra categoria, obbligazioni o altri strumenti finanziari di qualunque natura, senza il previo consenso scritto dell'Agente; e
 - (v) far sì che la Società si astenga dall'esercizio delle facoltà di costituzione di patrimoni separati o finanziamenti destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis e ss. del codice civile, senza il previo consenso scritto dell'Agente;
 - (w) senza pregiudizio ed in aggiunta agli ulteriori diritti e rimedi dei Creditori Garantiti, tenere indenne ciascuno dei Creditori Garantiti in relazione ad ogni perdita o responsabilità cui i Creditori Garantiti dovessero incorrere in conseguenza dell'inadempimento delle dichiarazioni, garanzie ed impegni contenuti e/o rilasciati ai sensi del presente Atto.
- 9.2 I costi derivanti dagli impegni di cui al presente articolo 9 saranno a carico dei Costituenti.
- 9.3 Le Parti prendono atto che il presente Pegno non costituisce alcun impegno diretto e/o indiretto da parte dei Costituenti di apporto di risorse a qualsiasi titolo a favore della Società.
- 10. ESCUSSIONE DEL PEGNO**
- 10.1 Il Pegno potrà essere escusso unicamente qualora siano decorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dei Costituenti della Notifica di Escussione ed a patto che le Obbligazioni Garantite non siano state ancora tutte integralmente adempiute. Al verificarsi di tali circostanze, i Creditori Garantiti saranno autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2797 del codice civile, a far vendere in tutto o in parte, ed anche in più riprese, l'Oggetto del Pegno a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite e restituendo prontamente ogni eventuale eccedenza al relativo Costituente, conferendo mandato per tale vendita ad un istituto di credito ovvero ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad un altro operatore specializzato del mercato

mobiliare di primaria importanza scelto dall'Agente, che agirà su istruzione dei Creditori Garantiti, ovvero procedendo direttamente alla vendita a terzi ad un prezzo – nel solo caso di vendita diretta a terzi - non inferiore a quello che sarà determinato da una società di revisione contabile di primaria importanza ovvero di primaria banca di affari scelta dall'Agente, che agirà su istruzione dei Creditori Garantiti, sulla base di criteri e metodologie applicati in caso di compravendita di azioni conformemente alla prevalente prassi di mercato. A mero fine di chiarimento, resta inteso che il processo di vendita di cui al presente articolo non sarà in alcun modo gestito dall'Agente.

- 10.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 10.1 che precede, è fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione delle Azioni prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento dell'Oggetto del Pegno, fermo restando che i proventi derivanti dall'escussione dovranno essere imputati a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite, restituendo prontamente ogni eventuale eccedenza al relativo Costituente. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'articolo 4.1(b) del Decreto Garanzie nei limiti in cui applicabile al presente Atto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione in capo al relativo Costituente (come rispettivamente definite nel Decreto Garanzie), i Creditori Garantiti, senza alcun pregiudizio per qualsiasi loro altro diritto o azione, potranno procedere all'appropriazione delle Azioni del relativo Costituente fino a concorrenza delle Obbligazioni Garantite. A tal proposito, quale criterio di valutazione ai sensi dell'articolo 4.1(b) del Decreto Garanzie, le Azioni saranno sottoposte alla valutazione da parte di primaria società di revisione ovvero di primaria banca di affari selezionata dall'Agente, che agirà su istruzione dei Creditori Garantiti. La valutazione delle Azioni ai fini di cui al presente paragrafo 10.2 sarà effettuata sulla base di criteri e metodologie applicati in caso di compravendita di azioni conformemente alla prevalente prassi di mercato. Nel caso in cui non venga stabilito un unico valore per le Azioni, il valore rilevante ai sensi del presente paragrafo 10.2 sarà la media dei valori rilevati.
- 10.3 Ciascun Costituente ed i Creditori Garantiti si danno reciprocamente atto, fin dal momento della sottoscrizione del presente Atto, che:
- (a) la Notifica di Escussione rappresenterà un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi e per gli effetti del Decreto Garanzie (nei limiti in cui applicabile al presente Atto); e
 - (b) la determinazione e quantificazione dell'ammontare delle Obbligazioni Garantite deve considerarsi ragionevole sotto ogni profilo, anche commerciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto Garanzie (nei limiti in cui applicabile al presente Atto).
- 10.4 Ai fini di quanto sopra ciascun Costituente accetta che l'Agente possa rappresentare, (con esclusione di qualsiasi forma di rappresentanza processuale in procedimenti giudiziali, arbitrali o simili) ciascuno dei Creditori Garantiti stessi ai fini di ogni formalità relativa all'escussione del Pegno ed al trasferimento dell'Oggetto del Pegno e/o dei relativi diritti di opzione.
- 10.5 Resta inteso che l'escussione del Pegno ai sensi di cui al presente articolo (incluso, *inter alia*, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 6 sopra) dovrà essere eseguita dai Creditori Garantiti in conformità alle eventuali prescrizioni e/o limitazioni prescritte dalle autorità competenti ai sensi della Normativa Golden Power. I Costituenti e la Società dovranno fare tutto quanto in loro potere o comunque richiesto dalle autorità competenti ai fini della Normativa Golden Power nel più breve tempo possibile, tenendo costantemente informato l'Agente.

11. MANDATO ALL'AGENTE

11.1 Mandato conferito dai Creditori Garantiti

- (a) I Creditori Garantiti ed i loro successori e aventi causa, anche parziali (eccetto l'Agente, che accetta) dichiarano che l'Agente agisce quale loro mandatario e, pertanto, lo muniscono di tutti i poteri necessari a rappresentarli nei confronti dei Costituenti in ogni attività che, ai sensi del presente Atto, debba essere compiuta dall'Agente o svolta nei confronti di questi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 (*The Administrative Parties*) del CTA, con espressa esclusione della rappresentanza processuale sia attiva sia passiva. Resta inteso che la sottoscrizione ed esecuzione di atti ricognitivi di trasferimento (anche in via di surroga) totale o parziale delle Obbligazioni Garantite da parte di uno o più dei Creditori Garantiti ovvero di qualsiasi altro atto ricognitivo, confermativo, modificativo e/o estensivo del Pegno, nonché di ogni altro atto previsto ai sensi del presente Atto o comunque diretto a dare esecuzione a quanto previsto nel presente Atto potrà essere eseguita dall'Agente esclusivamente previa istruzione scritta dei Creditori Garantiti.
- (b) I Costituenti prendono atto di quanto precede e, in particolare, che l'Agente ha potere di rappresentanza dei Creditori Garantiti in relazione ai diritti di cui al presente Atto e ad ogni diritto e facoltà spettante ai Creditori Garantiti o a ciascuno di essi ai sensi del presente Atto ed in relazione al Pegno.
- (c) In conseguenza di quanto sopra ciascun Costituente dovrà validamente inviare ogni comunicazione al solo Agente (anche se destinata agli altri Creditori Garantiti o ad uno solo di essi, a seconda del caso) e considerare ogni comunicazione proveniente dall'Agente in relazione al Pegno come proveniente anche dagli altri Creditori Garantiti (o da alcuno di essi se così precisato), a meno che sia diversamente specificato nella stessa comunicazione.
- (d) La sostituzione dell'Agente, ai sensi delle relative disposizioni dei Documenti Finanziari comporterà l'automatica sua sostituzione anche ai fini del presente Atto, a favore del soggetto che assumerà il ruolo di agente in sostituzione dell'Agente, ed il nuovo agente avrà gli stessi diritti, le stesse prerogative e gli stessi poteri dell'agente sostituito ai sensi del presente Atto, secondo quanto previsto dall'articolo 19 (*The Administrative Parties*) del CTA.
- (e) Nel conferire il presente mandato i Creditori Garantiti prendono atto del conflitto di interessi dell'Agente (rappresentante dei Creditori Garantiti) e riconoscono che l'esecuzione del mandato potrà comportare per l'Agente la conclusione di contratti con sé stesso. A tal fine, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, autorizzano espressamente l'Agente ad eseguire il mandato anche agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con sé stesso e rinuncia, sin d'ora, alle relative azioni di annullamento ed a qualsiasi altra azione ad essa spettante a tale riguardo.
- (f) In relazione al mandato conferito all'Agente, in relazione a tutto ciò non previsto dagli articoli che precedono troveranno applicazione le disposizioni del CTA e dei Documenti Finanziari.

11.2 Mandato conferito dai Costituenti

- (a) Con la sottoscrizione del presente Atto, ciascun Costituente conferisce all'Agente mandato irrevocabile, anche nell'interesse dei Creditori Garantiti, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 1723 del codice civile, affinché, in nome e per conto di ciascun Costituente e a sue spese, in caso di inerzia di tale Costituente svolga tutte o alcune delle attività di cui agli articoli 4 e 9.1(f) che precedono.

- (b) Nel conferire il presente mandato, ciascun Costituente prende atto del conflitto di interessi dell'Agente e riconosce che l'esecuzione del mandato potrà comportare per l'Agente la conclusione di contratti con sé stesso. A tal fine, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, ciascun Costituente autorizza espressamente l'Agente ad eseguire il mandato anche agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con sé stesso e rinuncia, sin d'ora, alle relative azioni di annullamento ed a qualsiasi altra azione ad esso spettante a tale riguardo.

12. SURROGAZIONE

Al fine di salvaguardare e non pregiudicare il valore del Pegno, i Costituenti rinunciano irrevocabilmente ed espressamente, a beneficio dei Creditori Garantiti, al diritto di surroga e regresso ad essi spettante nei confronti della Società in caso di escussione del Pegno, fino al termine del Periodo di Responsabilità.

13. ESTINZIONE DEL PEGNO

Alla scadenza del Periodo di Responsabilità, l'Agente in nome e per conto dei Creditori Garantiti, su richiesta scritta e a spese della Società, presterà la collaborazione ragionevolmente richiesta dalla Società a porre in essere quegli atti che si rendano necessari per l'estinzione del Pegno ed in particolare procedere all'annotazione del rilascio del Pegno sui certificati azionari e alla restituzione dei medesimi certificati azionari ai Costituenti.

14. COMUNICAZIONI

14.1 Forma delle comunicazioni

- (a) Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente Atto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera, lettera raccomandata a/r, o posta elettronica o posta elettronica certificata.
- (b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.2 Indirizzi per le comunicazioni

Le comunicazioni ai sensi del presente Atto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- (a) se indirizzate alla Società:

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Via Pola 12-14

20124 – Milano

c.a. Presidente dott. Luigi Roth, Direttore Generale Sabato Fusco

E-mail: posta@pedemontana.com

PEC: pedemontana@pec.it

- (b) se indirizzate ai Costituenti:

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia 1

20124 – Milano

c.a. Direttore Centrale Bilancio e Finanza: Manuela Giaretta

E-mail: manuela_giaretta@regione.lombardia.it

PEC: servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato 4/A – Palazzo U9

20057 – Assago (MI)

c.a. Amministratore Delegato, dott. Pietro Boiardi

E-mail: pietro.boiardi@serravalle.it

PEC: serravalle@pec.serravalle.it

- (c) se indirizzate a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4

00185 – Roma (RM)

c.a. *Finanziamenti Infrastrutture – Finanziamenti Infrastrutture di Trasporto e Sociali*

Giorgio De Fanis, Luca Strazzi, Alessandro Bononati, Flavia Riccardi, Ettore Mezzapesa

E-mail: giorgio.defanis@cdp.it/luca.strazzi@cdp.it/alessandro.bononati@cdp.it/
flavia.riccardi@cdp.it/ettore.mezzapesa@cdp.it/Transportation&SocialIn
frastructure@cdp.it

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

- (d) se indirizzate a BEI:

Banca Europea per gli Investimenti

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

c.a. *OPS/MA/4 Implementation Unit - OPS/MA/1-Public Sector & Regulated Operations*

Claudia Barone, Giovanni Aldeghi

E-mail: EIB-MA-Implementation@eib.org/c.barone@eib.org/g.aldeghi@eib.org

PEC: bei-bancaeuropea@pec.it

- (e) se indirizzate all'Agente:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Largo Mattioli 3

20121 – Milano (MI)

c.a. *Federico Fratto, Francesco Baietti, Danilo Dell'Oglio*

E-mail:

federico.fratto@intesasnpaolo.com/francesco.baietti@intesasnpaolo.com/
danilo.dellooglio@intesasnpaolo.com

PEC: imi-loanagency@pec.intesasnpaolo.com

- (f) se indirizzate a BBPM:

Banco BPM S.p.A.

Piazza Meda, 4

20121 Milano

c.a. *Gianfranco Spatti, Luca Zerbo e Lorena Nardecchia*

E-mail: gianfranco.spatti@bancobpm.it, luca.zerbo@bancobpm.it,
lorena.nardecchia@bancobpm.it,

BPM.Gestione.Finanziamenti.Strutturati@bpm.it

PEC: largecorporate@pec.bancobpm.it

- (g) se indirizzate a ISP:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Largo Mattioli, 3

20121 Milano

c.a. Delfina Biroli, Marco Ruju, Alessandro Sporeni

E-mail: delfina.biroli@intesaspaolo.com, marco.ruju@intesaspaolo.com,
alessandro.sporeni@intesaspaolo.com

PEC: AreaGlobalCorp-milano@pec.intesaspaolo.com

- (h) se indirizzate a JPM:

JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan branch

Via Cordusio, 3

20123 Milano

c.a. Silvano Rossi, Carlo Grimaldi

E-mail: silvano.rossi@jpmorgan.com, carlo.e.grimaldi@jpmorgan.com,
dcm_italy@jpmorgan.com

PEC: jpmcbna@legalmail.it

- (i) se indirizzate a Banca MPS:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3

53100 Siena

Team Portfolio Project

c.a. Paride Pestelli - Carlo Menzinger – Alessandra Vannucchi

E-mail: paride.pestelli@mps.it; carlo.menzinger@mps.it;
alessandra.vannucchi@mps.it

PEC: segr.gen@postacert.gruppo.mps.it

- (j) se indirizzate a UCI:

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A

20154 Milano

c.a. Nicoletta Ussai, Elisabetta Lattanzi

E-mail: Nicoletta.Ussai@unicredit.eu/elisabetta.lattanzi@unicredit.eu;

PortfolioManagement.ProjectFinanceItaly@unicredit.eu;

angelosilvio.colombo@unicredit.eu , silvia.tromby@unicredit.eu

- (k) se indirizzate alla Banca Depositaria:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Largo Mattioli 3

20121 – Milano (MI)

c.a. Marco Ruju, Marco Melini

E-mail: marco.ruju@intesaspaolo.com/marco.melini@intesaspaolo.com

PEC: AreaGlobalCorp-milano@pec.intesaspaolo.com

ovvero al diverso indirizzo, purché in Italia, e-mail o PEC che ciascuna Parte potrà notificare all'altra con gli stessi mezzi e con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

- 14.3 Tutte le comunicazioni tra le Parti Finanziarie (o alcune di esse) e la Società e/o i Costituenti relative al Progetto devono essere inviate per il tramite dell'Agente.

15. VARIE

15.1 Modifiche

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Atto saranno efficaci solo se effettuate per iscritto ed accettate dai Costituenti, dalla Società e dall'Agente che agirà su istruzione delle Parti Finanziarie ai sensi del CTA e dell'Accordo tra Creditori. Qualsiasi impegno dei Costituenti e/o della Società ai sensi del presente Atto non potrà essere revocato o modificato senza il previo consenso scritto dell'Agente che agirà su istruzione delle Parti Finanziarie ai sensi del CTA e dell'Accordo tra Creditori.

15.2 Ulteriori obbligazioni

- (a) Il presente Atto è vincolante per i Costituenti ed i loro successori ed aventi causa a qualunque titolo ed è a beneficio dei Creditori Garantiti e dei rispettivi successori, cessionari ed aventi causa a qualsiasi titolo.
- (b) I Costituenti e la Società accettano che i Creditori Garantiti non siano responsabili per gli eventuali danni causati a qualsiasi Costituente e/o alla Società dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente Atto e dei diritti di Pegno se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al Creditore Garantito cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.
- (c) In relazione a quanto previsto nel presente Atto, i Costituenti e la Società dovranno, a proprie spese, di volta in volta compiere ogni e qualsiasi azione e sottoscrivere e consegnare qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla legge per stabilire, mantenere e proteggere i diritti ed i rimedi dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto e per perseguire e raggiungere lo scopo del presente Atto.
- (d) Il ritardato o il mancato esercizio da parte dei Creditori Garantiti di qualsiasi diritto derivante dal Pegno non avrà valore di rinuncia a tale diritto, e il singolo o parziale esercizio di tale diritto non precluderà il diverso o ulteriore esercizio dello stesso né l'esercizio di qualunque altro diritto derivante dal Pegno.
- (e) I diritti e i rimedi conferiti ai Creditori Garantiti dal presente Atto, dal CTA e da qualsiasi altro Documento Finanziario sono tra loro cumulabili e vanno ad aggiungersi, senza esclusione, ad ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge o da altri atti o contratti.
- (f) I diritti dei Creditori Garantiti derivanti dal Pegno non sono condizionati né subordinati al tentativo da parte dei Creditori Garantiti di esercitare tali diritti.

15.3 Nullità parziale

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1419 (*Nullità parziale*), 1° comma, del codice civile, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Atto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero Atto.

15.4 Tasse, imposte, spese

- (a) Tutte le spese e i costi, tasse e imposte in relazione alla sottoscrizione ed al perfezionamento del presente Atto, ivi incluse le spese legali e notarili, ove applicabili, saranno esclusivamente a carico dei Costituenti.

- (b) I Costituenti manleveranno e terranno indenne le Parti Finanziarie da ogni tassa, costo, onere e spesa maturati ai sensi del paragrafo (a) che precede. Rimane inteso fra le Parti che la Società e i Costituenti non saranno tenuti a sostenere nessun onere, costo e/o spesa, e non avranno alcuna responsabilità di tenere indenne alcuna altra Parte, in relazione a qualsiasi tassa o imposta diretta o indiretta, incluse l'imposta di registro e l'imposta di bollo, che debba essere pagata in conseguenza del verificarsi di registrazione volontaria ad opera di una Parte Finanziaria, salvo il caso in cui ciò si renda necessario o opportuno al fine di escutere o preservare i diritti delle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari.

16. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

16.1 Legge regolatrice

Il presente Atto ed ogni obbligazione anche di natura non contrattuale relativa allo stesso sono regolati dal diritto italiano.

16.2 Foro competente

Fatte salve le competenze inderogabili, qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o alla validità e/o esecuzione e/o risoluzione del presente Atto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 17.1 Le Parti reciprocamente riconoscono e dichiarano che il presente Atto ed ogni suo termine e condizione sono stati oggetto di negoziazione individuale tra le stesse e, per l'effetto, il presente Atto rientra nella categoria dei contratti "*che costituiscono oggetto di trattativa individuale*" per i quali è prevista l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione II delle disposizioni in materia di trasparenza emanate ai sensi dell'art. 9.1 della deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4 marzo 2003 in vigore dal mese di ottobre 2003, e delle "*Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii., nei limiti in cui le stesse siano applicabili alle Parti Finanziarie.
- 17.2 Ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto applicabili, tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., ivi inclusi i relativi provvedimenti attuativi di volta in volta emanati dalle autorità competenti, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nei limiti in cui alla stessa applicabile.
- 17.3 In particolare, i Costituenti assumono, per quanto applicabile, gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa richiamata al paragrafo che precede e si impegnano ad effettuare i pagamenti previsti dal presente Atto mediante strumenti di pagamento conformi alle prescrizioni di tale normativa indicando i seguenti codice unico di progetto (CUP) F11B06000270007 e codice identificativo di gara (CIG) 879516716A.

ALLEGATO 1

Parte I

Testo della girata in garanzia

Le azioni rappresentate dal presente certificato azionario, da depositarsi presso Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Agente ai sensi dell'art. 4.4 dell'Atto di Pegno (come di seguito definito), sono girate in pegno di primo e pari grado in favore di:

- (1) **Banca Europea per gli Investimenti**, con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo;
- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, società costituita e vigente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via Goito 4, 00185 – Roma (RM), capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;
- (3) **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 – Torino (TO), sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, 20121 – Milano (MI), capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" – P. IVA n. 11991500015 (IT11991500015), iscritta al n. 5361 dell'Albo delle Banche, Codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- (4) **Banco BPM S.p.A.**, con sede legale in Piazza Filippo Meda 4, 20121 – Milano (MI), capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM - P. IVA n. 10537050964, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto al n. 8065 dell'Albo delle Banche della Banca d'Italia e Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM, iscritto al n. 237 dell'Albo dei Gruppi Bancari;
- (5) **JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch**, con sede legale in 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240 (U.S.A.), sede secondaria in Milano, Via Cordusio 3, capitale sociale USD 2.027.661.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03739300154, REA MI-966236, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5335;
- (6) **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** – Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 – Capitale sociale € 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 – Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo – Siena n. 00884060526 – GRUPPO IVA MPS – Partita IVA n. 01483500524 – Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030 – Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia;
- (7) **UniCredit S.p.A.**, con sede legale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 – Torre A, 20154 – Milano (MI), capitale sociale Euro 21.133.469.082,48 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 5729 e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 2008, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

e dei loro successori, cessionari ed aventi causa (di seguito, congiuntamente, i "**Creditori Garantiti**"), ai sensi e per gli effetti della scrittura privata per la costituzione di pegno su azioni conclusa mediante scambio di corrispondenza commerciale sottoscritta in data [●] ("**Atto di Pegno**") tra la Regione Lombardia e Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito, i "**Costituenti**") e la società emittente Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., società di diritto italiano, soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Via Pola 12-14, capitale sociale deliberato pari a Euro 650.926.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P.IVA: 08558150150 (qui, di seguito, la "**Società**") - da una parte - ed i Creditori Garantiti - dall'altra - a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni della Società derivanti dal CTA e dagli altri Documenti Finanziari (come definiti nell'Atto di Pegno) e delle altre Obbligazioni Garantite come definite all'Articolo 1 (*Premesse e Definizioni*) dell'Atto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società.

Il diritto di voto ed i diritti amministrativi sono disciplinati all'Articolo 6 (*Diritto ai dividendi, decisioni dei soci e diritti amministrativi*) dell'Atto di Pegno.

Milano, [●]

[Regione Lombardia / Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.]

[Autentica notarile]

Parte II

Testo dell'annotazione a libro soci

Si dà atto che in forza della scrittura privata per la costituzione di pegno su azioni in data [●], conclusa mediante scambio di corrispondenza commerciale (l'"**Atto di Pegno**") tra la Regione Lombardia e Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito, congiuntamente, i "**Costituenti**") e la società emittente Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., società di diritto italiano, soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Via del Pola 12-14, capitale sociale pari ad Euro 650.926.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA e codice fiscale 08558150150, R.E.A. MI 1232570 (qui, di seguito, la "**Società**") da un lato, e

- (1) **Banca Europea per gli Investimenti**, con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo;
- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, società costituita e vigente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via Goito 4, 00185 – Roma (RM), capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;
- (3) **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 – Torino (TO), sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, 20121 – Milano (MI), capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" – P. IVA n. 11991500015 (IT11991500015), iscritta al n. 5361 dell'Albo delle Banche, Codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- (4) **Banco BPM S.p.A.**, con sede legale in Piazza Filippo Meda 4, 20121 – Milano (MI), capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM - P. IVA n. 10537050964, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto al n. 8065 dell'Albo delle Banche della Banca d'Italia e Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM, iscritto al n. 237 dell'Albo dei Gruppi Bancari;
- (5) **JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch**, con sede legale in 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240 (U.S.A.), sede secondaria in Milano, Via Cordusio 3, capitale sociale USD 2.027.661.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03739300154, REA MI-966236, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5335;
- (6) **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** – Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 – Capitale sociale € 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 – Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo – Siena n. 00884060526 – GRUPPO IVA MPS – Partita IVA n. 01483500524 – Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030 – Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia;
- (7) **UniCredit S.p.A.**, con sede legale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 – Torre A, 20154 – Milano (MI), capitale sociale Euro 21.133.469.082,48 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 5729 e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi

Bancari al n. 2008, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

(unitamente ai loro successori, cessionari ed aventi causa, di seguito congiuntamente definiti i "**Creditori Garantiti**"), dall'altro lato, i Costituenti hanno costituito in pegno a favore dei Creditori Garantiti le azioni nella Società di loro proprietà, costituenti complessivamente una partecipazione pari al 100% della Società, a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Articolo 1 (*Premesse e Definizioni*) dell'Atto di Pegno) in conformità a quanto previsto dall'Atto di Pegno.

Il pegno si estenderà alla quota di spettanza dei Costituenti o dei loro aventi causa come risultante da ogni aumento di capitale gratuito o a pagamento da essi sottoscritto.

Il diritto di voto, il diritto ai dividendi ed ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni (come definite nell'Atto di Pegno) sono regolati all'Articolo 6 (*Diritto ai dividendi, decisioni dei soci e diritti amministrativi*) dell'Atto di Pegno.

Un amministratore autorizzato

[Autentica notarile]

ALLEGATO 2

Linee di Credito

(A) Linea di credito per cassa denominata "*Commercial Lenders and CDP Base Facilities*", suddivisa nelle seguenti *tranche*:

- (i) una tranche denominata "*Base Facility Tranche A1*";
- (ii) una tranche denominata "*Base Facility Tranche A2*";
- (iii) una tranche denominata "*Base Facility Tranche B*";
- (iv) una tranche denominata "*Commercial Lenders Base Facilities Stand-By Tranche*";
- (v) una tranche denominata "*Base Facility CDP Stand-By Tranche*";

Finanziatori	<p><u>(i) Base Facility Tranche A1:</u> Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan branch, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (già MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.) e UniCredit S.p.A.;</p> <p><u>(ii) Base Facility Tranche A2:</u> Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan branch, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (già MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.) e UniCredit S.p.A.;</p> <p><u>(iii) Base Facility Tranche B:</u> Cassa depositi e prestiti S.p.A.;</p> <p><u>(iv) Commercial Lenders Base Facilities Stand-By Tranche:</u> Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan branch, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (già MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.) e UniCredit S.p.A.;</p> <p><u>(v) Base Facility CDP Stand-By Tranche:</u> Cassa depositi e prestiti S.p.A.</p>
Importo complessivo	<p>Euro 763.000.000, suddivisi nelle seguenti <i>tranche</i>:</p> <p>(i) Base Facility Tranche A1: Euro 180.500.000;</p> <p>(ii) Base Facility Tranche A2: Euro 308.681.913,50;</p> <p>(iii) Base Facility Tranche B: Euro 183.818.086,50;</p> <p>(iv) Commercial Lenders Base Facilities Stand-By Tranche: Euro 65.418.086,50;</p> <p>(v) Base Facility CDP Stand-By Tranche: Euro 24.581.913,50.</p>
Data di scadenza finale	[●] ⁶
Margine	379 bps in ragion d'anno

⁶ **Nota** da inserirsi in fase di finalizzazione del documento.

Tasso di interesse	EURIBOR <i>più</i> Margine
Tasso di mora	Tasso di interesse <i>più</i> 200 bps

(B) Linea di credito per cassa denominata "*EIB Base Facility*".

Finanziatori	Banca Europea per gli Investimenti
Importo complessivo	200.000.000
Data di scadenza finale	[●] ⁷
Spread	240 bps (incluso margine pari a 110 bps)
Tasso di interesse	EURIBOR <i>più</i> Spread
Tasso di mora	Tasso di interesse <i>più</i> 200 bps

(C) Linea di credito per firma denominata "*Guarantee Facility*".

Finanziatori	Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (già MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.) e UniCredit S.p.A.
Importo complessivo	Euro 100.000.000
Data di scadenza finale	[●] ⁸
Margine	379 bps in ragion d'anno
Tasso di interesse	EURIBOR <i>più</i> Margine
Tasso di mora	Tasso di interesse <i>più</i> 200 bps

(D) Linea di credito per cassa denominata "*CDP Region Facility*".

Finanziatori	Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Importo complessivo	Euro 334.000.000
Data di scadenza finale	[●] ⁹
Margine	N.A.
Tasso di interesse	Tasso fisso pari 181 bps in ragion d'anno

⁷ **Nota:** da inserirsi in fase di finalizzazione del documento .

⁸ **Nota:** da inserirsi in fase di finalizzazione del documento .

⁹ **Nota:** da inserirsi in fase di finalizzazione del documento .

Tasso di mora	Tasso di interesse <i>più</i> 200 bps
----------------------	---------------------------------------

(E) Linea di credito per cassa denominata "*EIB Region Facility*".

Finanziatori	Banca Europea per gli Investimenti
Importo complessivo	334.000.000
Data di scadenza finale	[●] ¹⁰
Margine	N.A.
Tasso di interesse	Tasso fisso pari a 150 bps in ragion d'anno
Tasso di mora	Tasso di interesse <i>più</i> 200 bps

¹⁰ **Nota:** da inserirsi in fase di finalizzazione del documento .

*** **

Qualora concordiate con il contenuto della presenta lettera, Vogliate riprodurre il testo e trasmetterlo debitamente sottoscritto da un Vostro rappresentante autorizzato per integrale ed incondizionata accettazione da parte Vostra di quanto nella stessa previsto.

Distinti saluti,

Regione Lombardia

In qualità di Costituente

Nome:

Titolo:

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

In qualità di Costituente

Nome:

Titolo: